

L'anno duemilaquindici, addì **24 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0011984 del 19 febbraio 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successive note rettorali prot. n. 0012661 e prot. n. 0012962 del 24 febbraio 2015:

.....omissis.....

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni (entra alle ore 16.25), prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.20), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof. Alessandro Saggioro (entra alle ore 16.20), prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.06), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.40), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Roberto Ligia, Tiziana Germani (entra alle ore 16.13), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle ore 17.20), Manuel Santu, Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.08), Fabiana Cancrini, Valeria Roscioli e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Vincenzo Vullo, i ProRettori: Bruno, Botta, Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini, Tiziana Pascucci, Mario Morcellini.

Assenti giustificati: prof.ssa Matilde Mastrangelo.

Ш	Presidente,	constatata	l'esistenza	del	numero	legale,	dichiara	
l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.								
o m i s s i s								



Senato Accademico

Seduta del

2 4 FLU. 115







PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA SAPIENZA E LA CITTA' DELLA SCIENZA DI NAPOLI

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'ASUR.

In data 11.02 u.s., al Settore scrivente è pervenuta dal Prof. Vincenzo Nesi, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, la proposta di stipula del Protocollo d'intesa tra La Sapienza e la Città della Scienza di Napoli. Al riguardo, si rileva che il testo del Protocollo sopracitato è stato approvato all'unanimità dalla Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nella seduta del 10.02.2015.

L'accordo in oggetto ha come primaria finalità lo sviluppo della ricerca e della cultura scientifica, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti finanziati dallo Stato e/o da altri organismi pubblici, internazionali e/o privati.

La Città della Scienza, istituzione no profit attiva dal 1989, agisce nei campi della cultura scientifica, promuovendo l'uso della tecnologia e valorizzando beni culturali, artistici ed ambientali quali risorse per lo sviluppo economico, produttivo e sociale di Napoli e dell'intero Mezzogiorno.

Nel particolare, l'Università e la Città della Scienza intendono realizzare collaborazioni, congiuntamente o in partnership, finalizzate all'attuazione di specifici progetti di ricerca da attuarsi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a, identificazione di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse avvalendosi delle reti internazionali a cui Università e Città della Scienza partecipano:
- d. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio, anche promuovendo e valorizzando la ricerca scientifica che si svolge all'interno dell'Università:
- e. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e attività espositive inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- f. sviluppo in maniera coordinata di percorsi di sostegno alla creazione di spin off accademici e di strat up innovative utilizzando competenze e facilities di entrambe le strutture;
- g. sviluppo di programmi congiunti mirati all'internalizzazione dei risultati della ricerca e alla cooperazione internazionale in ambito scientifico e tecnologico.

Le attività sopra descritte saranno formalizzate e rese operative dalle Parti attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, i quali saranno stipulati secondo il sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

L'Università indica, quale referente e responsabile del presente accordo, il Rettore o un suo delegato avente uguali poteri. La Città della Scienza indica, quale referente e responsabile del suddetto Protocollo, il Presidente o un suo delegato avente uguali poteri.



Seliato Accadentico

Soduta de

24 FED. 115

L'accordo in parola ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Detta durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione-Scientifico di cui all'art. 7 dell'accordo stesso.

Allegati parte integrante: Testo Protocollo d'intesa tra La Sapienza e la Città

della Scienza di Napoli;

Allegati in visione: Estratto del verbale della seduta del 10.02.2015.



m

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA ASUR - Ufficio Progett a Fund Raising II Ospo del Catore (Diventioni -Maesimo Pandelly de (Cato)



Secate Accademico: **DELIBERAZIONE N. 115/15**

IL SENATO ACCADEMICO

Septital def-

2 | FED. 11.

LETTA

la relazione istruttoria;

LETTO

il Protocollo d'Intesa tra Sapienza e la Città della

Scienza di Napoli;

PRESO ATTO

dell'estratto del verbale della Giunta della Facoltà di

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, seduta del

10.02.2015;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati

nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA la di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U.

derivanti dall'atto in parola;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula del Protocollo d'intesa tra Sapienza e la Città della Scienza di Napoli.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO Carlo/Musto D'Amore Eugenie Gaudio

10.2



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Sapienza Università di Roma con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, PI 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15/09/1956, (d'ora in avanti denominata "Università")

E

La Fondazione Idis – Città della Scienza – di seguito chiamata Città della Scienza, con sede legale in Napoli, cap. 80124, prov. di Napoli, via Coroglio, n° 104 e 57, C.F.: 95005580634, P.IVA n. 05969960631 nella persona del suo Presidente/Legale rappresentante Prof. Giuseppe Vittorio Silvestrini, nato il 09.04.1935 ad Appiano (BZ), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

- l'Università
- ha come finalità lo sviluppo della ricerca e della cultura scientifica ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenza acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti finanziati dallo Stato e/o da altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- detiene competenze tecnico scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, partecipare a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione e il trasferimento la valorizzare dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;



- la Città della Scienza, una istituzione no profit attiva dal 1989, agisce nei campi della diffusione della cultura scientifica, della promozione dell'uso della scienza e della tecnologia nonché della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali quali risorse per lo sviluppo economico, produttivo e sociale di Napoli e, più in generale, del Mezzogiorno;
- ha realizzato a questi fini e gestisce nell'area di Bagnoli, a Napoli, una struttura integrata denominata "Città della Scienza" che include tra le sue funzioni: un Science Centre, un Incubatore di imprese innovative, un Fab Lab, un Centro di Alta Formazione, un Centro Congressi e un'Area Industria della Conoscenza in virtù di un Accordo di Programma stipulato con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica oggi Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli;
- collabora con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in virtù di apposite convenzioni per lo sviluppo di progetti aventi a oggetto i campi della didattica, della ricerca e dell'internazionalizzazione dei sistemi innovativi;
- partecipa allo sviluppo di progetti per conto dell'Unione Europea; è membro attivo di reti internazionali e nazionali di scambio e cooperazione scientifica.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Finalità dell'accordo)

L'Università e la Città della Scienza intendono sviluppare e disciplinare nell'ambito delle normative vigenti rapporti di collaborazione, non esclusivi e non obbligatori, su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca e della cultura scientifica, nonché rafforzare ogni azione volta a favorire l'integrazione fra la ricerca, la diffusione della conoscenza e della cultura scientifica nella società e nel mondo produttivo.

Art. 3 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)



I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo; nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo; nelle Convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;

in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4 (Oggetto)

L'Università e la Città della Scienza intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. identificazione di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse avvalendosi delle reti internazionali a cui Università e Città della Scienza partecipano;
- d. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio, anche promuovendo e valorizzando la ricerca scientifica che si svolgono nell'Università;
- e. organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di seminari e attività espositive inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- f. sviluppare in maniera coordinata percorsi di sostegno alla creazione di spin off accademici e di start up innovative utilizzando competenze e facilities di entrambe le strutture;
- g. promuovere la diffusione e lo sviluppo delle competenze nell'area delle tecnologie e metodologie di advanced design e fabbricazione digitale a supporto dei processi di innovazione didattica, di creazione di impresa e trasferimento tecnologico;
- h. favorire lo sviluppo di programmi congiunti mirati all'internazionalizzazione dei risultati della ricerca e alla cooperazione internazionale in ambito scientifico e tecnologico.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 6.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, l'Università e Città della Scienza si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 7.

La cooperazione tra le Parti trova attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività



congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

Art. 5 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6 (Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.



(Responsabili e Comitato di Gestione-Scientifico)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

La Città della Scienza indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente Vittorio Silvestrini o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione-Scientifico. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti le diverse aree culturali nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e comunicazione scientifica su cui focalizzare la collaborazione e identificare iniziative da svolgere congiuntamente e di controllarne lo stato di avanzamento.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo biennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo biennio di durata della Convenzione dal delegato della Città della Scienza.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dalla Città della Scienza designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 8

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenervisi.

Art. 9

(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente



intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e la Città della Scienza intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Art. 10 (Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e Città della Scienza possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 11 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte nell'attuazione del presente Protocollo è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 13 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.



Art. 14

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15 (Durata e recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione-Scientifico di cui al precedente articolo 7.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 16 (Modifiche all'accordo)

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 17 (Divieto di cessione)

Il presente accordo non può essere ceduto a terzi, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

Art. 18 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19



(Oneri finanziari e Costi)

Il presente accordo prevede che eventuali costi saranno definiti in fase di stipula degli accordi operativi.

Art. 20

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: per la Città della Scienza all'attenzione del Prof. Vittorio Silvestrini; per l'Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all'attenzione del responsabile designato dall'Università.

Art. 22 (Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 23 (Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Il presente Protocollo d'intesa viene stipulato in duplice copia dai rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.



Prof. Eugenio Gaudio	Prof. G. Vittorio Silvestrini		
	••••••		
Rettore Sanienza Università di Roma	Presidente IDIS- Città della Scienza		